



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 638,84

di cui: €	_____	per corrispettivi
€	_____	per interessi
€	188,84	per spese legali
€	450,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 2 sentenze emesse dai Giudici Di Pace che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e di n. 8 sentenze nelle quali il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2011, a fronte di 188712 sanzioni emesse sono stati presentati 509 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,27%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 103 ovvero il 20,23% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 13/07/2012

IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale
Dr. ~~Walter~~ **TONELLI**

RICEVUTO

DATA **27 LUG 2012**

FIRMA 

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 752/2012 del 22/05/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Ciucci Rossana nata a Pisa il 24/10/1961

Codice fiscale: CCCRSN61R64G702R

p.iva -

Residenza/sede legale: via IV novembre n. 175

Cascina (PI)

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 771/2012 del 30/05/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Assitex s.r.l.

Codice fiscale: p.iva 03085500480 -

Residenza/sede legale: via Valentini n. 19 Prato

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 783/2012 del 06/06/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Palmerini Davide nato a Viareggio il 07/04/1979

Codice fiscale: PLMDVD79D07L833I

p.iva -

Residenza/sede legale: via Sarzanese nord n. 61

Massarosa (LU)

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 770/2012 del 04/06/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Quaranta Giuseppe nato a Pontedera il 30/09/1988

Codice fiscale: QRNGPP88P30G843H

p.iva -

Residenza/sede legale: via Danesi n. 26 Palaia (PI)

Importo complessivo del debito: € 162,84

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 125,84	per spese legali
€ 37,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 698/2012 del 14/05/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Cani Giovanna nata a Albisola Superiore il 17/07/1969

Codice fiscale: CNAGNN69L57A166Z

p.iva -

Residenza/sede legale: via del Cantau n. 12/17

Albisola Superiore 12/17 (SV)

Importo complessivo del debito: € 117,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 117,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 666/2012 del 07/05/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Arrigoni Fabrizio nato a Torino il 07/09/1969

Codice fiscale: RRGFRZ69P07L219E

p.iva -

Residenza/sede legale: via del Secco Lido n. 177

Lido di Camaiore (LU)

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 740/2012 del 07/05/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Barbaro Marco nato a Firenze il 24/02/1965

Codice fiscale: BRBMRC65B24D612Q

p.iva -

Residenza/sede legale: via Milanese n. 47 Firenze

Importo complessivo del debito: € 100

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 63,00	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 742/2012 del 02/05/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Coscia Carlo nato a Pisa il 06/03/1961

Codice fiscale: CSCCRL61C06G702J

p.iva -

Residenza/sede legale: via Agnelli n. 4 Pisa

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 681/2012 del 18/04/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Foggia Alberto nato a Pisa il 12/11/1973

Codice fiscale: FGGLRT73S12G702I

Residenza/sede legale: via della scuola n. 1

p.iva

-

Pisa

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____ per corrispettivi

€ _____ per interessi fino al

€ _____ per spese legali

€ 37,00 altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 668/12 del 16/04/2012**Soggetto creditore:**

Denominazione: Spalatri Patrizia nata a Pisa il 15/11/1965

Codice fiscale: SPLPRZ65S55G702B

Residenza/sede legale: via Piastroni n. 138/1

p.iva

-

Cascina (PI)

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____ per corrispettivi

€ _____ per interessi fino al

€ _____ per spese legali

€ 37,00 altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Massimo Bortoluzzi



Sent. n° 752/12

REPUBBLICA ITALIANA

del 22.5.2012

In nome del Popolo Italiano

n° 1/12 R.G.

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Rep. n° 24

Dott. Raffaele Basile

Cron. n° 3535/12

ha pronunciato la seguente

Dep. Pubb. U**SENTENZA**

Ogg. : Opposizione a

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n.1/12

PROMOSSA DA

CIUCCI ROSSANA

elett.te dom.ta in Cascina alla via IV Novembre n° 175

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE PISA

in pers. Sindaco in carica, elett.te domiciliato in Pisa alla via Battisti n°71,

presso il Comando della Polizia municipale

convenuta in opposizione

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA*avverso verbale n°**1660997/201 elevato dalla Polizia municipale di Pisa ai sensi dell'art. 7/I-**XIV del C.D.S.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del verbale**impugnato.**

- *Comune*
8-6-2012
[Signature]

Sulla base delle emergenze istruttorie, non appaiono dimostrabili i requisiti per la sanzionabilità della condotta del ricorrente, di cui all'articolo 3 della Legge 689/81, ovvero coscienza e volontarietà dell'azione. L'audizione dell'Agente verbalizzante Grazzini non ha potuto fornire elementi a sostegno della pretesa della P.A. e confutazione dell'assunto della ricorrente, in quanto detta Agente non era presente al momento dei fatti di causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 1/12 promosso da CIUCCI ROSSANA nei confronti di : COMUNE DI PISA- Comando Polizia Municipale

stabilisce quanto segue :

- accoglie il ricorso;
- annulla il verbale in epigrafe oggetto di impugnazione;
- nulla per diritti e onorari di giudizio;
- spese di iscrizione a ruolo (Euro 37) a carico del Comune di Pisa.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 22 maggio 2012

Il GdP dr. Raffaele Basile



[Signature]
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
28 MAG. 2012
IL CANCELLIERE
Rosanna Imperatrice
[Signature]



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 752 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

ET RIMBORSO CONTRIBUTO

PISA 29/6/12

Il responsabile dell'istruttoria

[Signature]

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

Sent. n. 771/12del 30/5/12 :R.G. n. 760/12Rep. n. /

Cid n° 3628/1

Sentenza dep. 5.6.6

106/JR/12

30/5/12

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISAREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. M. CASELLA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 760/12 R.G. di questo Ufficio e promossa

DA

ASSITEX S.r.l., con sede in Prato, con avv. G. Casarosa;

OPPONENTE**CONTRO**

COMUNE DI PISA, non comparso, né rappresentato;

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/5/12 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: "Voglia il Giudice di Pace annullare il provvedimento in atti per aver l'utente della strada agito in stato di necessità."

opposto: "Voglia il Giudice adito respingere il ricorso poiché non sono pervenute documentazioni attestanti la veridicità degli assunti, dichiarando remissività a fronte di adeguati atti."

OGGETTO:

opposizione a

sanzione

amministrativa

Cy

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione ritualmente depositato in Cancelleria in data 19/3/12 la S.r.l. ASSITEX, in persona del proprio rappresentante legale, quale locataria del veicolo, a ministero avv. G. Casarosa, si doleva della contravvenzione per art. 7/1-14 C.S. elevata dalla Polizia Municipale di Pisa in data 23/8/11 per transito dell'auto tg. EH 965 DC di sua proprietà e data in uso al dipendente Giachetti Gianclaudio, avvenuto il 13/8/11 ad h. 1,40 in Lungarno Galileo Galilei, zona temporaneamente a T.L., per la ragione espressa in epigrafe.

Nelle more si costituiva l'Ente opposto che nella comparsa di risposta confermava la validità del provvedimento, salvo diversa determinazione alla luce di documentazione probante.

All'udienza fissata compariva il procuratore del ricorrente che si riportava alla doglianza, ampliandone esaustivamente i contenuti e chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Nessuno era presente per l'Ente opposto, per cui si prendeva cognizione della comparsa di risposta pervenuta in Cancelleria.

Il Giudice di Pace, ritenendo sufficientemente istruita la causa, emetteva sentenza con separato verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze del processo è emerso che in data 13/8/11 il veicolo di proprietà della società ricorrente meglio specificato in atti, alla cui guida era l'utilizzatore Giachetti, è transitato in Lungarno Galilei,

cf

Comune di Pisa
14.6.12
[Signature]

zona soggetta temporaneamente a traffico limitato, senza essere in possesso di valido permesso.

Non è stata negata l'infrazione, ma dalla documentazione allegata al ricorso e dalle spiegazioni fornite si è appurato come vi fosse stato sinistro stradale, con parziale chiusura del traffico, per cui il Giachetti, che recava a bordo la propria moglie in stato di avanzata gravidanza, era stato costretto all'infrazione per poter accedere al nosocomio cittadino nel più breve tempo possibile.

In effetti alle ore 11,24 dello stesso giorno è venuto alla luce il piccolo Edoardo a conferma dello stato di urgenza precedente.

Nel presente caso è senz'altro applicabile l'esimente dello stato di necessità e la doglianza va accolta con condanna dell'Ente opposto alle sole spese di contributo unificato, avendo emesso la sanzione in atti in perfetta buona fede.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace annulla la sanzione amministrativa comminata in atti ad Assitex S.r.l.

Condanna il Comune opposto al pagamento del contributo unificato per la cifra di € 37,00.

Così deciso in Pisa il 30/5/12

UFF. GIUDICE PACE DI PISA DEPOS. CANCELLERIA : - 1 GIU. 2012 IL CANCELLIERE
--

IL CANCELLIERE
Rosanna Imperatrice

Il Giudice di Pace
(Dr. Mario Casella)

[Signature]



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 771 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

☒ RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN QUANTO IL GIUDICE HA
RICONOSCIUTO LO STATO DI NECESSITA'

PISA 29/6/12

Il responsabile dell'istruttoria

Benedetti

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

Sent. N° 483/12
del 6.6.2012
N° 1024/12 RG
Rep. N° //

Crono 3780/12
Pubb. 18102 119 1 1'

180/12/12
6/6/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace Avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1024/2012 del Ruolo Generale Contenzioso promosso

da

Palmerini Davide, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Stevanin ed

elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Galilei n.2, presso lo Studio

Legale Tortorella,

RICORRENTE

contro

Comune di Pisa.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.



CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese di causa.

Per il Comune di Pisa: cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Fatto e diritto

Davide Palmerini ha proposto opposizione avverso il verbale n.1672658/2012 della Polizia Municipale di Pisa, emesso in riferimento all'art.7/1-14 cds, risultando addebitato il transito, senza autorizzazione, del veicolo tg EC409BZ, all'interno della ZTL della città di Pisa, in data 20/01/2012, alle ore 19.46

Richiesta n. 25 opp. 26
Richiesta II 26-6-12
Applicate n. marche bollo
e marche per diritti L.
Pisa, 11

Il ricorrente ha eccepito che alla guida dell'autovettura, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale, si trovava un carabiniere, che stava conducendo il mezzo per accertamenti presso il proprio Comando.

Il Comune di Pisa ha depositato atto di ritiro del verbale impugnato.

All'udienza del 6/6/2012 il giudice ha pronunciato la sentenza mediante la lettura del dispositivo.

Il verbale impugnato è stato annullato in autotutela.

Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

La documentazione prodotta dal ricorrente, concernente gli accertamenti subiti dallo stesso in orari compatibili con l'ingresso rilevato all'interno della ZTL, conferma la fondatezza del ricorso.

Non risulta prova, però, che la Polizia Municipale di Pisa fosse a conoscenza della circostanza.

Pertanto, le spese di causa, sono poste a carico del Comune di Pisa nel limite dell'importo versato dal ricorrente per l'iscrizione a ruolo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così decide:

dichiara cessata la materia del contendere;

condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida nella complessiva somma di Euro 37,00 per esborsi.

Pisa, li 6/6/2012

Il giudice

avv. Armando Scotto

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
- 7 GIU 2012
Cancelliera
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Salvadori Sandra



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 783 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☒ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

MILIO RAZZOLORSUE CANARIMENI PISA PER QUESA COMUNICAZIONE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEL PASSAGGIO N 7TL

PISA 28/6/12

Il responsabile dell'istruttoria

Perceleset

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

Ruolo Generale N.

2688/2011



Iscritto il : 15/09/2011

Valore Causa: € 89

Contributo Unificato: € 37

Num. CU 2418/2011

397/VR/11
416/12

GIUDICE DI PACE
Pisa

Sezione : 1 Giudice : NERI BRUNO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Ricorrente Principale **QUARANTA GIUSEPPE**
Avv. **ALESSANDRO CATARSI**

Resistente Principale **COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE**
Avv.

Sent u° 770/12

Data di Citazione:

Prima udienza : 27/02/2012 09:30

Rinvio ex art. 318 cpc

Data prossima udienza:

Udienze :

Verbali :

Verbale n° 1600126/2011 Accolto

Sent. N° 1.10/2012

del 6.6.2012

n° 2688/MRG

Rep. n°

Cron. n° 3603/2012

Depositato 6.6.12

Ogg. Opp. Sanz. Amm. va

Ogg.:

R.G. 2688/11

Audienza del 04.06.2012 gdp Avv. Neri

Compare per il ricorrente l'Avv. Catarsi.

Nessuno è comparso per il Comune di Pisa che ha depositato nota con cui chiede il rigetto del ricorso.

L'Avv. Catarsi produce ordinanza n. 147 del 27.05.2011 avente ad oggetto la chiusura provvisoria al traffico veicolare di alcune strade cittadine per manifestazione socio culturale del giorno 28.05.2011 nell'arco di tempo tra le ore 15,00 e le ore 24,00 ed insiste per l'accoglimento del ricorso

Il gdp

Trattiene in decisione con pronuncia immediata ex art. 281 sexies cpc

Il gdp

Avv. Bruno Neri

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Pisa, sulle conclusioni di cui al ricorso e della memoria di costituzione, rilevato che la domanda appare fondata dato che il ricorrente ha prodotto certificazione da cui si evince che determinate strade di Pisa erano state chiuse al traffico al momento in cui è avvenuto il passaggio in zona ZTL, ciò in contrasto rispetto a quanto sostenuto nella nota di costituzione del Comune di Pisa.

E' quindi fondata e provata la circostanza sostenuta in ricorso circa la necessità di dover passare da strade rientranti nella zona ZTL.

PQM

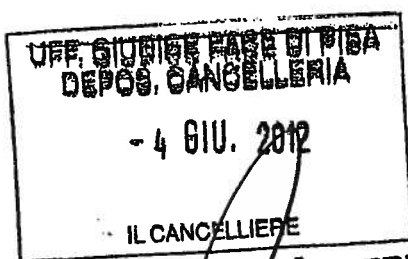
Accoglie il ricorso ed annulla la sanzione opposta 1600126/2011 relativa al passaggio in zona ZTL del veicolo tg DY 309 GM.

Condanna il Comune di Pisa al rimborso delle spese e competenze di causa per € 137,00 di cui € 37,00 per esborsi di C.U., oltre IVA e CAP come di legge.

Pisa, 04.06.12

Il gdp

Avv. Bruno Neri



IL CANCELLIERE
Rosanna Imperatrice

(inviato)
Comune di Pisa
6.6.12



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 770 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO L'ORDINANZA PRODOTTA DALLA CONTROPARTE NON CONSENTIVA
COMUNQUE IL PASSAGGIO DA VICOLO DI SCORNO

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 29/06/12

Il responsabile dell'istruttoria

[Signature]

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

Sent. n. 698/12
del 14.5.2012
R.G. n. 3954/12
Rep. n. 11

Cron n°

Sentenza dep. il 15.05.12

Sent. 12 1 MAG. 2012

Sentenza immediata ex art. 281 sexies cpc

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3552/11. R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

CANI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Albisola, Via del Cantau nn 12/17, in proprio

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA in persona del vice comandante Dott. Paolo Migliorini

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

La causa è stata tenuta in decisione all'udienza del 27.04.06 sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare più che fondato.

La ricorrente ha dimostrato di essere titolare di un permesso per soggetti portatori di handicap che le consentiva l'accesso nella zona ZTL con la propria autovettura tg EG 538 EC.

Niente di diverso sul punto è stato dedotto da parte resistente che ha addirittura sostenuto che agli atti mancava copia del permesso laddove questo risulta essere stato regolarmente prodotto.

la circostanza dedotta in udienza da parte della ricorrente di avere ripetutamente ed inutilmente cercato di contattare il numero verde è inoltre significativa.

Quanto alle spese di giudizio devono essere riconosciute alla ricorrente gli esborsi sopportati sia per il C.U. e per le spese di viaggio da Albisola a Pisa con ritorno come da dispositivo

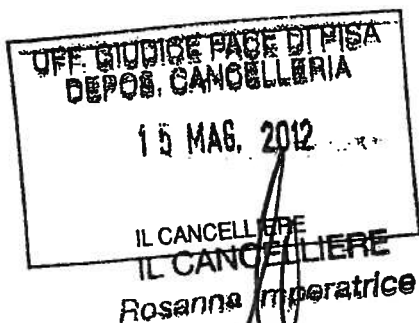
P. Q. M.

il giudice di pace, definitivamente pronunciando

1) Accoglie il ricorso ed annulla la sanzione n. 1642257/2011/P del 30.08.11 emessa dalla Polizia Municipale di Pisa.

2) Pone a carico del Comune di Pisa il rimborso delle spese relative al C.U. e di viaggio che liquida in complessivi € 117,00, di cui € 37,00 per rimborso C.U. ed € 80,00 per rimborso spese di viaggio

Pisa, li 14.05.2012



IL GIUDICE DI PACE

Il Comune d. l. n. 2
Rilasciato il 7-6-2012
Richiesto il 8-6-2012
Applicata n. 2
e marche per diritti
Pisa, li 14-5-2012





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 698 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

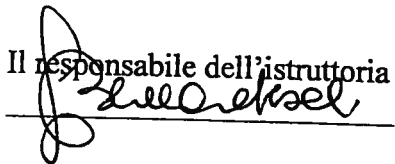
☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

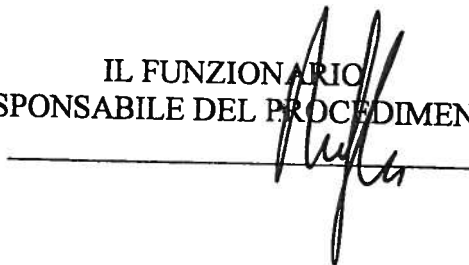
☒ RIMBORSO SPESE IN QUANTO L'ACCESSO IN ZTL E AVVENUTO
PER TRASPORTARE SOGGETTO TITOLARE DI CONTRASSEGNO
INVALIDO

PISA 29/06/12

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Sent. n. 666/12
del 7.5.2012
R.G. n. 631/12
Rep. n. //
Cron. n. 3268/12

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Ermanno SANZO ha pronunciato
la seguente

Sentenza dep. _____

21 MAG. 2012

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 631/2012 R.G. di questo Ufficio e
promossa

D A

ARRIGONI Fabrizio, nato a Torino il giorno 7.09.1969 e residente a
Lido di Camaiore, via del Secco Lido n° 177, in proprio,

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA - Comando Polizia Municipale in persona del
Sindaco pro tempore, costituito a cura del Vice Com.te della P.M., dr.
Migliorini Paolo, per delega conferita e depositata presso la
Cancelleria,

OGGETTO:
Opposizione a
sanzione
amministrativa

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del giorno 7.05.2012
sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa annullare il p.v. di
accertamento violazione al CdS n°166131/2011/P prot. 187640/2012 in
ragione di tutto quanto precisato in narrativa."

:

opposto: " Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa prendere atto che , in virtù del potere di autotutela di cui gode questa PP.AA., la stessa ha provveduto a ritirare il verbale, per cui non vi è più alcuna pretesa di pagamento nei confronti del ricorrente."

FATTO E DIRITTO

Il sig. Fabrizio Arrigoni proponeva ricorso avverso il p.v. di accertamento in epigrafe precisando di aver compiuto la violazione al CdS in quanto il cartello con l'indicazione della ZTL era parzialmente nascosto sotto l'impalcatura di un cantiere e non era visibile. Trovandosi a Pisa in gita di piacere e non conoscendo la viabilità della città, riteneva di non dover essere verbalizzato ed allegava foto effettuate dopo l'ingresso in detta zona ai fini di mostrare la difficoltà di intravedere il divieto attraverso le impalcature esistenti in loco.

All'udienza di trattazione del giorno 7.05.2012 è presente il ricorrente personalmente che si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento. Nessuno è presente per l'Amm.ne opposta che risulta costituita e che nella comparsa di risposta ha affermato che , in virtù del potere di autotutela di cui gode la PP.AA., la stessa ha provveduto a ritirare il verbale opposto.

Il G. di P., preso atto di quanto sopra, poiché non vi è più alcun motivo di contrasto tra le parti dichiara cessata la materia del contendere. Avendone la parte ricorrente fatto richiesta, condanna l'Amm.ne opposta al pagamento delle spese di lite, quantificate complessivamente, in via equitativa, in €. 37,00 pari al contributo unificato.



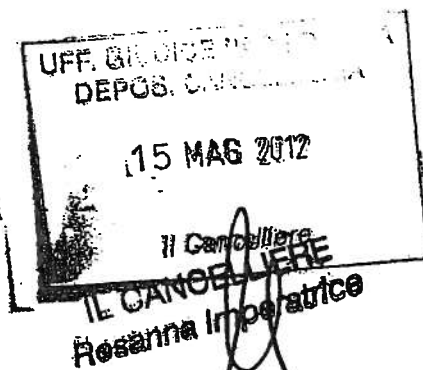
2. Lom...
 8.6.12
 Applicato...
 e marche per diritti L.
 Pisa, 11

Rilevato...
 Applicato...
 e marche per diritti L.
 Pisa, 11

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Pisa, visto il risultato dell'istruttoria, dichiara
 cessata la materia del contendere. Condanna l'Amm.ne opposta al
 pagamento delle spese di lite, quantificate complessivamente, in via
 equitativa, in €. 37,00 pari al contributo unificato.

Pisa li 7.05.2012



IL GIUDICE DI PACE
 Dott. Ermanno Sanzo





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 666 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

☒ RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO

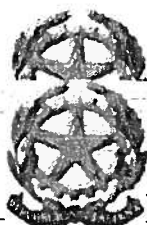
PISA 29/6/12

Il responsabile dell'istruttoria

[Signature]

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

Sent. n° 740/12del 7-5-2012

REPUBBLICA ITALIANA

n° 330/2012 R.G.

In nome del Popolo Italiano

Rep. n° SS

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Cron. n° 3471/201

Dott. Raffaele Basile

Dep. 28-5-12

ha pronunciato la seguente

Ogg. : Opposizione a :

SENTENZA

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di

R.G. n. 330/2012**PROMOSSA DA****BARBARO MARCO**

elettivamente domiciliato in Pisa al Largo Ciro Menotti n. 15, c/ o avv. Lara

Pelatti, da cui è rappresentato e difeso come in atti

parte ricorrente

CONTRO**COMUNE di PISA**

in pers. Sindaco in carica

elett.te dom.to in Pisa c/o Comando Polizia Municipale

OGGETTO**OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

VERBALE DI VIOLAZIONE CDS n. 4289055/11 elevato dalla Polizia

municipale di Pisa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune di Pisa ha in sede di giudizio dichiarato di avere iniziato l'iter per

l'annullamento in autotutela del verbale in oggetto . Ha quindi chiesto

dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Non appare quindi

Richiesta il 6-8-2012
Applicazione n° marchio
e marchio per diritti
Pisa, il
2.

persistere un interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, per

cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Si ritiene sussistente una parziale soccombenza virtuale del comune di Pisa,
motivo per cui si procede alla liquidazione delle spese di giudizio e a una
compensazione di diritti e onorari.

P.Q.M.

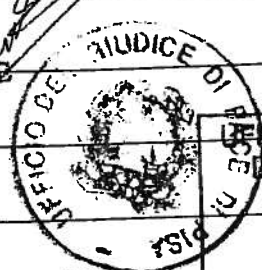
Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando
nella causa di cui al R.G. n. 330/2012 promossa da BARBARO MARCO
nei confronti di : di COMUNE DI PISA , disattesa ogni altra richiesta ed
eccezione, stabilisce quanto segue :

- dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa tra le parti diritti e onorari di giudizio.
- Condanna il Comune di Pisa alla rifusione delle spese di giudizio,
che si liquidano forfettariamente in Euro 100, comprensivi di Euro 37
per l'iscrizione a ruolo della causa.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica

del 14 ottobre 2011. 7/5/2012

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Raffaele Basile



UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
28 MAG. 2012
IL CANCELLIERE

ADDI RILASCIATA
PER LA PRIMA VOLTA FORMULA ESECUTIVA
A RICHIESTA AVV
PER

IL CANCELLIERE
Rosanna Imperatrice





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 740 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

☒ PAGAMENTO SPESE A GIUDIZIO

PISA 29/6/12

Il responsabile dell'istruttoria

[Signature]

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

Sent. n. 742/12

del 2 maggio 2012

R.G. n. 652/12

Cronologico n. 3474/2012

Sentenza dep. 28.5.2012



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Alberto Del Monaco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo numero 652 dell'anno 2012, con ricorso depositato in data 8.03.2012

Promossa da

Coscia Carlo

elettivamente domiciliato a Pisa, in Piazza A. D'Ancona n. 5, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Vizza,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

-- ricorrente --

Contro

Comune di Pisa

in persona del Sindaco pro-tempore, come tale elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio
rappresentato in giudizio da: nessuno è comparso

-- resistente --

avente per oggetto: Opposizione ex artt. 22 e 22/bis della legge n. 689/81 a verbale di accertamento di
violazione n. 45100950T/2011/P ;

discussa all'udienza del 2 maggio del corrente anno sulle seguenti

conclusioni

ricorrente: si riporta a quanto dedotto con il ricorso. insiste per la condanna alle spese

resistente : nessuno è comparso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l' 8.03.2012, l'interessato, come rappresentato, ricorreva avverso la notifica del verbale, in epigrafe indicato, con il quale il Comando Polizia Municipale di Pisa, contestava la violazione dell'art. 157, commi 5 e 8 del c.d.s. poiché sostava fuori dagli stalli indicati dalla segnaletica, recando intralcio al flusso ed al deflusso dalle aree di sosta.

Assumeva, sostanzialmente, l'interessato l'illegittimità dell'atto in quanto la sosta, all'interno dello stallo, era ampiamente legittimata in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Pisa in quanto residente in via Agnelli n. 4. Faceva, altresì, presente che fuoriusciva solo la parte anteriore dell'autovettura, per motivi di spazio, ma questo non aveva comportato alcun intralcio.

Concludeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, per l'annullamento dello stesso e, nella denegata ipotesi, la conferma dell'importo della sanzione riportata nel verbale senza ulteriori aggravii; il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e la cancelleria provvedeva a richiedere le notificazioni di rito.

Si costituiva il Comune che, depositando i documenti di cui all'art. 23, comma 2 della legge n. 689/81, faceva presente di aver proceduto all'annullamento del verbale, in via di autotutela.

Alla odierna udienza, assente il rappresentante dell'Ufficio, il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni, come in epigrafe riportate, e la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 321 c.p.c., con immediata lettura del dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato, da parte della Polizia Municipale, è venuta meno la materia del contendere di cui va dichiarata, pertanto, la cessazione.

In punto di spese, il Comune va condannato alla refusione delle stesse in favore del ricorrente che si liquidano in € 37,00, pari al versamento del contributo unificato.

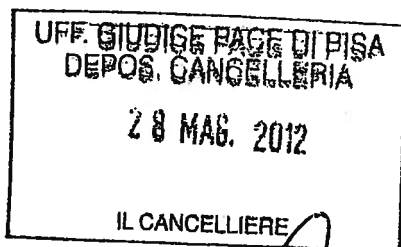
P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Pisa alla refusione delle spese processuali, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 37,00, pari al versamento del contributo unificato.

Così deciso in Pisa li. 2 maggio 2012

Il Giudice di Pace
(Dr. Alberto Del Monaco)



IL CANCELLIERE
Rosalina Imperatrice



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 742 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

☒ RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO

PISA 29/6/12

Il responsabile dell'istruttoria

[Signature]

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

Sent. n.

681/12

del 18 aprile 2012

R.G. n. 33/12

Cronologico n. 3277/12

Sentenza dep. 21 MAG. 2012



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Alberto Del Monaco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo numero 33 dell'anno 2012, con ricorso depositato in data 5.01.2012

Promossa da

Foggia Alberto

elettivamente domiciliato a Pisa, in Via della Scuola n. 1, presso il proprio studio.

-- ricorrente --

Contro

Comune di Pisa

in persona del Sindaco pro-tempore, come tale domiciliato nel suo ufficio

rappresentato in giudizio da: nessuno è comparso

-- resistente --

avente per oggetto: Opposizione ex artt. 22 e 22/bis della legge n. 689/81 a verbale di accertamento di violazione n. 4276043/2011/P;

discussa alle udienze dell'8 e 29 febbraio e del 18 aprile del corrente anno sulle seguenti

conclusioni

ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.

resistente : nessuno è comparso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 5.01.2012 l'interessato, ricorreva avverso il verbale di accertamento, in epigrafe indicato, elevato dalla Polizia Municipale di Pisa, con il quale si contestava la violazione dell'art. 158, commi 2 lett. 1 e 6 e dell'art. 7, commi 9 e 14 del c.d.s., perché il giorno 15.10.2011 alle ore 16.00, il conducente dell'autoveicolo Volkswatouareg targ. EG888TM, in Via delle Maioliche n. 6A, circolava e sostava in Z.T.L. privo di autorizzazione.

A sostegno del ricorso l'opponente faceva presente che durante la percorrenza di Via del Giardino, avvertiva di avere un pneumatico forato quindi, per evitare di danneggiare la ruota, accedeva in retromarcia, per pochissimi metri, all'interno della Via delle Maioliche, dove era stato costretto a lasciare l'autovettura in sosta. Rientrato in studio, di lì poco distante, chiamava telefonicamente il proprio meccanico per far riparare il danno.

Precisava di aver posizionato all'interno dell'auto, sul cruscotto, un biglietto con la dicitura "gomma forata".

Lamentava, inoltre, l'illegittimità del verbale essendo state irrogate due sanzioni per una sola violazione al c.d.s., infatti l'unica violazione imputabile sarebbe stata la sosta in Z.T.L. e non anche la circolazione, il che avrebbe comportato la riduzione della sanzione al minimo edittale, ex art. 158, commi 2 lett. 1 e 6 c.d.s..

Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, in via principale l'annullamento dello stesso e, in via subordinata, l'accoglimento parziale del ricorso e la riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e la cancelleria provvedeva a richiedere le notificazioni di rito.



Si costituiva il Comune che, depositando i documenti di cui all'art. 23, comma 2 della legge n. 689/81, confermava la legittimità del proprio operato, in assenza di elementi probatori.

Integratosi così il contraddittorio, all'odierna udienza, dopo che nelle precedenti, assente il rappresentante dell'amministrazione, era stata esperita parte dell'istruttoria, sentito il teste indotto, il ricorrente ha illustrato le proprie ragioni e precisate le conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 321 c.p.c., con immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE


L'opposizione è fondata.

In via preliminare ed assorbente ogni altra questione, occorre dire che la Polizia Municipale di Pisa si è limitata a una generica conferma della legittimità del proprio operato.

Giova, allora, rammentare che in sede di opposizione a sanzioni amministrative la Pubblica Amministrazione assuma la veste di attore sostanziale, cui compete l'onere di fornire le prove in ordine al fondamento della pretesa, ed in mancanza di tale prova, il giudice deve accogliere il ricorso.

Ebbene, l'interessato, tramite l'esperimento della prova testimoniale, nella persona di Genugu Fiorella, presente al fatto, che ha confermato tutte le circostanze evidenziate in sede di gravame ha dato modo di appurare, nella fattispecie, la carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 689/81.

Pertanto, non risultando raggiunta la prova della effettiva responsabilità dell'interessato in ordine alla infrazione di qua, vista la previsione dettata dall'art. 23, comma 12 della legge n. 689/81, nonché della giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedasi ex pluribus Sent. 15324/05; sent. n. 17106 del 3.12.02), il ricorso va accolto con condanna della resistente amministrazione alla refusione delle spese processuali che vengono quantificate, stante la particolarità della questione trattata, in € 37,00, pari al versamento del contributo unificato.



Comune di Pisa
e s. a
8.6.12
P.Q.M.

av.to A. Foffe
Rilasciata
Richiesta
Applicate
marche per diritti L

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di Pisa alla refusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in euro 37,00, pari al contributo unificato.

Così deciso in Pisa li, 18 aprile 2012

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
21 MAG. 2012
IL CANCELLIERE

Il Giudice di Pace
(Dr. Alberto Del Monaco)

IL CANCELLIERE
Rosanna Imperatrice

5 GIU. 2012
RILASCIATA
PER LA PRIMA VOLTA FORMULA ESECUTIVA
A RICHIESTA AVV. *Alberto Foffe*
PER *il prof.*



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 681 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO NON È STATA FORNITA DOCUMENTAZIONE CONTRARIA
IL DANNEGGIAMENTO AL PNEUMATICO

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 29/6/12

Il responsabile dell'istruttoria

[Signature]

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Dott. Raffaele Basile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 95/2012

PROMOSSA DA

SPALATRI PATRIZIA

elett. te dom. to in CASCINA ALLA VIA Piastroni 138

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE DI PISA

in persona del sindaco in carica

parte convenuta

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Avverso : Verbale Polizia Municipale di Pisa n. 42827766/2011 per
violazione art 158 CdS

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento dell'atto opposto.

Nei giudizi regolati dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81, si realizza
un'inversione dell'onere della prova infavore del ricorrente e
conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste
sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a

Sent. n° 668/11

del 16-6-2012

n° 95/2012 R.G.

Rep. n° 14

Cron. n° 3263/12

Dep. 1 MAG. 2012

Ogg. : Opposizione a

sanzione amministrativa

Rilasciato
Richiesta
e motivi
Pisa, il
8.6.12

provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria. Nel caso di specie, la parte opponente ha dimostrato per tabulas ed a mezzo della dichiarazione della sig.ra Giannecchini Lia che l'iter notificatorio del Comune di Pisa appare viziato, in quanto la madre della ricorrente ha ricevuto la notifica del verbale in luogo diverso da quello ove avrebbe dovuto essere notificato ad essa ricorrente.

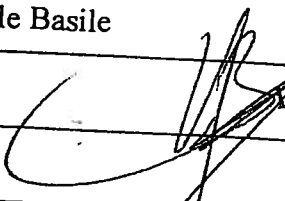
P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 95/2012 promossa da SPALATRI PATRIZIA nei confronti di : COMUNE DI PISA

stabilisce quanto segue :

- Accoglie il ricorso;
- nulla per le competenze di giudizio.
- Spese di giudizio non imponibili per iscrizione a ruolo (Euro 37) a carico del Comune di Pisa.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 16 aprile 2012

Il GdP dr. Raffaele Basile

 IL GIUDICE DI PACE
dr. Raffaele Basile



UFF. GIUDICE PACE DI PISA DEPOS. CANCELLERIA
21 MAG. 2012
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Rosa Maria Imperatrice



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 008 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO LA NOTIFICA SI È PERFEZIONATA EX ART. 139 CPC

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 29/6/12

Il responsabile dell'istruttoria

Bariletti

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]